



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, composto dai magistrati

Dott.	Arturo	Picciotto	Presidente
Dott.	Daniele	Venier	Giudice rel.
Dott.ssa	Sabrina	Cicero	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 20/06/2023 (n. 25/2023 R.G.) da

NASCIMBEN SONIA, nata a Trieste il 24/01/1947 (cod. fisc. NSCSNO47A64L424C), rappresentata e difesa dall'avv. Iosè Giovambattista Carretta del Foro di Roma e dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

premesso che la sig. Sonia Nascimben ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dalla debitrice e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3 CCI, in quanto la ricorrente è residente a Trieste;

- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Andrea Calzavara), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della

documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, riconducibili sia, nel 2005, alla escussione quale garante della Fratelli Nascimben S.p.a. e a seguito della messa in liquidazione di questa, con vendita dei beni immobili di cui la ricorrente era proprietaria, sia alle sanzioni applicate – in esito ad accertamento fiscale condotto negli anni 2020 e 2021 - a causa della mancata indicazione di attività finanziarie all'estero (deposito titoli in Austria, il cui controvalore la debitrice sostiene di avere “*speso, anche in modo ingenuo, attraverso prestiti ad amici in difficoltà, che poi si sono dileguati senza restituire, neppure in parte, la somma ricevuta*”; pag. 9 del ricorso);

- che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in Euro 78.136,97 nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione, al netto dei costi di procedura);

- che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- che i beni fruttuosamente liquidabili, presenti nel patrimonio della ricorrente, consistono:

a) nella quota di $\frac{1}{2}$ dei saldi attivi dei seguenti rapporti cointestati tra la ricorrente e il convivente *more uxorio*:

a1) c/c n. 1685274/4/1 presso Banca Etica: Euro 991,88

a2) c/c n. 400-185042 presso BKS: Euro 1.572,58

a3) dossier custodia n. 106836 presso Banca Etica (valore di mercato Euro 366,00), titoli da collocare sul mercato a cura del liquidatore

b) quota, pari a Euro 100,00 mensili da versare per 36 mesi, del reddito mensile, costituito dalla sola pensione sociale, il cui ammontare (Euro 698,59) è inferiore alla metà, a carico della stessa, delle spese correnti a carico del nucleo familiare (Euro 1.903,00), composto dalla ricorrente stessa e dal convivente *more uxorio*;

rilevato che la ricorrente ha chiesto di escludere dall'attivo la quota parte del saldo del c/c, cointestato con il proprio convivente, n. 1000/5826 presso Intesa Sanpaolo, sostenendo che lo stesso sarebbe alimentato in via del tutto prevalente dalla pensione di quest'ultimo, e solo saltuariamente da lei;

osservato che dall'esame degli estratti conto degli ultimi 12 mesi (allegati 21 e 22 al ricorso) emerge che i versamenti effettuati dalla Nascimben corrispondono a circa il 30% di quelli che alimentano complessivamente il conto corrente (in particolare: secondo trimestre 2022: Euro 2.000,00 su un totale di Euro 6.455,64; terzo trimestre 2022: Euro 2.000,00 su un totale di Euro 6.655,63; quarto trimestre 2022: Euro 3.000,00 su un totale di Euro 9.025,26; primo trimestre 2023: Euro 1.500,00 su un totale di Euro 4.622,66; Totale: Euro 8.500,00 su Euro 26.759,19, pari al 31,76%);

ritenuto quindi che vada aggiunta all'attivo pure la somma, da reputarsi corrispondente alla quota effettivamente spettante alla sig. Nascimben in relazione al conto corrente, pari al 31,76% del saldo attivo indicato nel ricorso (Euro 2.825,50), e quindi a Euro 897,38;

considerato che può essere invece accolta l'istanza della Nascimben di vedere escluso dalla liquidazione il saldo attivo della carta superflash n. 5342***8597, pari a Euro 713,34, trattandosi di importo destinato al soddisfacimento delle esigenze quotidiane e di rapporto sul quale viene accreditata la pensione sociale;

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCI, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della sig. SONIA NASCIMBEN, nata a Trieste il 24/01/1947;

2) **nomina** Giudice Delegato il dott. Daniele Venier;

- 3) **nomina** liquidatore il dott. ANDREA CALZAVARA;
- 4) **ordina** alla debitrice, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
- 6) **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione:
- del saldo attivo della carta superflash n. 5342***8597;
 - dei redditi della ricorrente eccedenti l'importo mensile di Euro 100,00, il quale ultimo viene acquisito alla procedura tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi;
- 7) **dispone** che il liquidatore:
- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
 - b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
 - f) entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 24 agosto 2023.

Il Giudice est.

dott. Daniele Venier

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto